

Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio

Conclusa a New York il 9 dicembre 1948
Approvata dall'Assemblea federale il 9 marzo 2000²
Ratificata con strumenti depositati il 7 settembre 2000
Entrata in vigore per la Svizzera il 6 dicembre 2000
(Stato 20 agosto 2002)

Le Alte Parti Contraenti,

considerando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96 (1) dell'11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile;

riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all'umanità;

convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l'umanità da un flagello così odioso,

convengono quanto segue:

Art. I

Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.

Art. II

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:

- a) uccisione di membri del gruppo;
- b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
- c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
- d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo;
- e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

RU 2002 2606; FF 1999 4611

¹ Il testo originale franc. è pubblicato sotto lo stesso numero nell'edizione francese della presente Raccolta.
² RU 2002 2605

Art. III

Saranno puniti i seguenti atti:

- a) il genocidio;
- b) l'intesa mirante a commettere genocidio;
- c) l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
- d) il tentativo di genocidio;
- e) la complicità nel genocidio.

Art. IV

Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell'articolo III saranno punite, sia che rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili³ o che siano funzionari pubblici o individui privati.

Art. V

Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere sanzioni penali efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo III.

Art. VI

Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell'articolo III saranno processate dai tribunali competenti dello Stato nel cui territorio l'atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.

Art. VII

Il genocidio e gli altri atti elencati nell'articolo III non saranno considerati come reati politici ai fini dell'estradizione.

Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare l'estradizione in conformità alle loro leggi ed ai trattati in vigore.

Art. VIII

Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all'articolo III.

³ L'espressione «costituzionalmente responsabili» è ripresa dal testo inglese, ma non è invece contenuta nei testi francese e spagnolo, i quali, ai sensi dell'art. X della Convenzione, fanno egualmente fede insieme con il testo cinese, inglese e russo.

Art. IX

Le controversie tra le Parti contraenti, relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri atti elencati nell'articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia.

Art. X

La presente Convenzione, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, porterà la data del 9 dicembre 1948.

Art. XI

La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma da parte di ogni Membro delle Nazioni Unite e di ogni Stato non membro al quale l'Assemblea generale abbia rivolto un invito a tal fine.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Dal 1° gennaio 1950, alla presente Convenzione potrà aderire qualsiasi Membro delle Nazioni Unite e qualsiasi Stato non membro che abbia ricevuto l'invito sopra menzionato.

Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. XII

Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, estendere l'applicazione della presente Convenzione a tutti i territori o ad uno qualsiasi dei territori dei quali diriga i rapporti con l'estero.

Art. XIII

Nel giorno in cui i primi venti strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati, il Segretario generale ne redigerà un processo verbale e trasmetterà una copia di esso a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed a ciascuno degli Stati non membri previsti nell'articolo XI.

La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Qualsiasi ratifica o adesione effettuata posteriormente a quest'ultima data avrà effetto il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Art. XIV

La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore.

In seguito essa rimarrà in vigore per successivi periodi di cinque anni fra quelle Parti contraenti che non l'avranno denunciata almeno sei mesi prima della scadenza del termine.

La denuncia sarà effettuata mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. XV

Se, in conseguenza di denunce, il numero delle Parti alla presente Convenzione diverrà inferiore a sedici, la Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui l'ultima di tali denunce avrà efficacia.

Art. XVI

Una domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere formulata in qualsiasi momento da qualsiasi Parte contraente, mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale.

L'Assemblea generale deciderà le misure da adottare, se del caso, in ordine a tale domanda.

Art. XVII

Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri previsti nell'articolo XI:

- a) le firme, ratifiche ed adesioni ricevute in applicazione dell'articolo XI;
- b) le notificazioni ricevute in applicazione dell'articolo XII;
- c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell'articolo XIII;
- d) le denunce ricevute in applicazione dell'articolo XIV;
- e) l'abrogazione della Convenzione, in applicazione dell'articolo XV;
- f) le notificazioni ricevute in applicazione dell'articolo XVI.

Art. XVIII

L'originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

Una copia certificata conforme sarà inviata a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed a tutti gli Stati non membri previsti nell'articolo XI.

Art. XIX

La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata in vigore.

(Seguono le firme)

Campo di applicazione della Convenzione il 2 aprile 2002

Stati parte	Ratifica Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Afganistan	22 marzo	1956 A	20 giugno	1956
Africa del Sud	10 dicembre	1998 A	10 marzo	1999
Albania*	12 maggio	1955 A	10 agosto	1955
Algeria*	31 ottobre	1963 A	29 gennaio	1964
Antigua e Barbuda	25 ottobre	1988 S	1° novembre	1981
Arabia Saudita	13 luglio	1950 A	12 gennaio	1951
Argentina*	5 giugno	1956 A	3 settembre	1956
Armenia	23 giugno	1993 A	19 settembre	1993
Australia	8 luglio	1949	12 gennaio	1951
Austria	19 marzo	1958 A	17 giugno	1958
Azerbaigian	16 agosto	1996 A	14 novembre	1996
Bahamas	5 agosto	1975 S	10 luglio	1973
Bahrèin*	27 marzo	1990 A	25 giugno	1990
Bangladesh*	5 ottobre	1998 A	3 gennaio	1999
Barbados	14 gennaio	1980 A	13 aprile	1980
Belarus*	11 agosto	1954	9 novembre	1954
Belgio	5 settembre	1951	4 dicembre	1951
Belize	10 marzo	1998 A	8 giugno	1998
Brasile	15 aprile	1952	14 luglio	1952
Bulgaria*	21 luglio	1950 A	12 gennaio	1951
Burkina Faso	14 settembre	1965 A	13 dicembre	1965
Burundi	6 gennaio	1997 A	6 aprile	1997
Cambogia	14 ottobre	1950 A	12 gennaio	1951
Canada	3 settembre	1952	2 dicembre	1952
Cile	3 giugno	1953	1° settembre	1963
Cina**	18 aprile	1983	17 luglio	1983
Hong Kong	19 luglio	1951	17 ottobre	1951
Macao	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Cina (Taiwan)	17 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro**	29 marzo	1982 A	27 giugno	1982
Colombia	27 ottobre	1959	25 gennaio	1960
Congo (Kinshasa)	31 maggio	1962 S	30 giugno	1960
Corea (Nord)	31 gennaio	1989 A	1° maggio	1989
Corea (Sud)	14 ottobre	1950 A	12 gennaio	1951
Costa Rica	14 ottobre	1950 A	12 gennaio	1951
Costa d'Avorio	18 dicembre	1995 A	17 marzo	1996
Croazia**	12 ottobre	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	4 marzo	1953	2 giugno	1953
Danimarca**	15 giugno	1951	13 settembre	1951
Egitto	8 febbraio	1952	8 maggio	1952
El Salvador	28 settembre	1950	12 gennaio	1951
Ecuador	21 dicembre	1949	12 gennaio	1951
Estonia*	21 ottobre	1991 A	19 gennaio	1992

Stati parte	Ratifica Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Etiopia	1° luglio	1949	12 gennaio	1951
Figi	11 gennaio	1973 S	10 ottobre	1970
Filippine*	7 luglio	1950	12 gennaio	1951
Finlandia* **	18 dicembre	1959 A	17 marzo	1959
Francia	14 ottobre	1950	12 gennaio	1951
Gabon	21 gennaio	1983 A	21 aprile	1983
Gambia	29 dicembre	1978 A	29 marzo	1979
Georgia	11 ottobre	1993 A	9 gennaio	1994
Germania**	24 novembre	1954 A	22 febbraio	1955
Ghana	24 dicembre	1958 A	24 marzo	1959
Giamaica*	23 settembre	1968 A	22 dicembre	1968
Giordania	3 aprile	1950 A	12 gennaio	1951
Grecia**	8 dicembre	1954	8 marzo	1955
Guatemala	13 gennaio	1950	12 gennaio	1951
Guinea	7 settembre	2000 A	6 dicembre	2000
Haiti	14 ottobre	1950	12 gennaio	1951
Honduras	5 marzo	1952	3 giugno	1952
India*	27 agosto	1959	25 novembre	1959
Iran	14 agosto	1956	12 novembre	1956
Iraq	20 gennaio	1959 A	20 aprile	1959
Irlanda**	22 giugno	1976 A	20 settembre	1976
Islanda	29 agosto	1949	12 gennaio	1951
Israele	9 marzo	1950	12 gennaio	1951
Italia**	4 giugno	1952 A	2 settembre	1952
Jugoslavia*	12 marzo	2001 A	10 giugno	2001
Kazakistan	26 agosto	1998 A	24 novembre	1998
Kirghizistan	5 settembre	1997 A	4 dicembre	1997
Kuwait	7 marzo	1995 A	5 giugno	1995
Laos	8 dicembre	1950 A	8 marzo	1951
Lesotho	29 novembre	1974 A	27 febbraio	1975
Lettonia	14 aprile	1992 A	13 luglio	1992
Libano	17 dicembre	1953	7 marzo	1954
Liberia	9 giugno	1950	12 gennaio	1951
Libia	16 maggio	1989 A	14 agosto	1989
Liechtenstein	24 marzo	1994 A	22 giugno	1994
Lituania	1 febbraio	1996 A	1° maggio	1996
Lussemburgo	7 ottobre	1981 A	5 gennaio	1982
Macedonia	18 gennaio	1994 S	17 settembre	1991
Malaysia*	20 dicembre	1994 A	20 marzo	1995
Maldive	24 aprile	1984 A	23 luglio	1984
Mali	16 luglio	1974 A	14 ottobre	1974
Marocco*	24 gennaio	1958 A	24 aprile	1958
Messico**	22 luglio	1952	20 ottobre	1952
Moldavia	26 gennaio	1993 A	26 aprile	1993
Monaco	30 marzo	1950 A	12 gennaio	1951

Stati parte	Ratifica Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Mongolia*	5 gennaio	1967 A	5 aprile	1967
Mozambico	18 aprile	1983 A	17 luglio	1983
Myanmar*	14 marzo	1956	12 giugno	1956
Namibia	28 novembre	1994 A	26 febbraio	1995
Nepal	17 gennaio	1969 A	17 aprile	1969
Nicaragua	29 gennaio	1952 A	28 aprile	1952
Norvegia**	22 luglio	1949	12 gennaio	1951
Nuova Zelanda	28 dicembre	1978	28 marzo	1979
Pakistan	12 ottobre	1957	10 gennaio	1958
Panama	11 gennaio	1950	12 gennaio	1951
Papuasias Nuova Guinea	27 gennaio	1982 A	27 aprile	1982
Paraguay	3 ottobre	2001	1° gennaio	2002
Paesi Bassi* **	20 giugno	1966 A	18 settembre	1966
Perù	24 febbraio	1960	14 maggio	1960
Polonia*	14 novembre	1950 A	12 febbraio	1951
Portogallo* **	9 febbraio	1999 A	10 maggio	1999
Repubblica Ceca*	22 febbraio	1993 S	1° febbraio	1993
Romania*	2 novembre	1950 A	31 gennaio	1951
Regno Unito* **	30 gennaio	1970 A	30 aprile	1970
Russia*	3 maggio	1954	1° agosto	1954
Rwanda*	16 aprile	1975 A	15 luglio	1975
Saint-Vincent e Grenadines	9 novembre	1981 A	7 febbraio	1982
Senegal	4 agosto	1983 A	2 novembre	1983
Seychelles	5 maggio	1992 A	3 agosto	1992
Singapore*	18 agosto	1995 A	16 novembre	1995
Slovacchia*	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 gennaio	1991
Spagna* **	13 settembre	1968 A	12 dicembre	1968
Sri Lanka**	12 ottobre	1950 A	12 gennaio	1951
Stati Uniti*	25 novembre	1988	23 febbraio	1989
Svezia* **	27 maggio	1952	25 agosto	1952
Svizzera	7 settembre	2000 A	6 dicembre	2000
Siria	25 giugno	1955 A	23 settembre	1955
Tanzania	5 aprile	1984 A	4 luglio	1984
Togo	24 maggio	1984 A	22 agosto	1984
Tonga	16 febbraio	1972 A	16 maggio	1972
Tunisia	29 novembre	1956 A	27 febbraio	1957
Turchia	31 luglio	1950 A	12 gennaio	1951
Ucraina*	15 novembre	1954	13 febbraio	1955
Uganda	14 novembre	1995 A	12 febbraio	1996
Ungheria*	7 gennaio	1952 A	6 aprile	1952
Uruguay	11 luglio	1967	9 ottobre	1967
Uzbekistan	9 settembre	1999 A	8 dicembre	1999
Venezuela*	12 luglio	1960 A	10 ottobre	1960
Vietnam*	9 giugno	1981 A	7 settembre	1981

Stati parte	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Successione (S)		
Yemen*	9 febbraio		1987 A	10 maggio 1987
Zimbabwe	13 maggio		1991 A	11 agosto 1991

* Con le riserve e dichiarazioni dappresso.
** Con le obiezioni dappresso.

Riserve e dichiarazioni

Albania⁴

La Repubblica popolare d'Albania dichiara di non accettare le disposizioni dell'articolo XII della Convenzione e ritiene che tutte le clausole di detta Convenzione dovrebbero applicarsi ai territori non autonomi, inclusi i Territori sotto tutela.

Algeria

La Repubblica democratica popolare algerina non si considera vincolata dall'articolo IX della Convenzione che prevede di sottoporre alla Corte internazionale di Giustizia tutte le controversie relative a detta Convenzione.

L'Algeria dichiara che nessuna disposizione dell'articolo VI sarà interpretata come volta a sottrarre alla competenza delle proprie giurisdizioni le cause di genocidio o altri atti elencati nell'articolo III commessi sul suo territorio o a conferire tale competenza a tribunali esteri.

La competenza delle giurisdizioni internazionali potrà essere eccezionalmente riconosciuta nei casi in cui il Governo algerino avrà dato espressamente il proprio accordo.

Art. XII

La stessa dichiarazione dell'Albania.

Argentina

Art. IX

Il Governo argentino si riserva il diritto di non seguire la procedura prevista nel presente articolo qualora si trattasse di controversie concernenti direttamente o indirettamente i territori menzionati nella riserva formulata all'articolo XII.

Art. XII

Qualora una Parte contraente dovesse estendere l'applicazione della Convenzione ai territori sotto la sovranità della Repubblica Argentina, tale misura non pregiudicherà i diritti della Repubblica Argentina.

⁴ Il 19 luglio 1999 il Governo albanese ha ritirato la riserva all'art. IX formulata al momento dell'adesione alla Convenzione.

Bahrein⁵*Art. IX*

Affinché una controversia di cui al detto articolo possa essere sottoposta alla Corte internazionale di Giustizia, sarà necessario il consenso espresso di tutte le Parti alla controversia, in ogni singolo caso.

Inoltre, l'adesione dello Stato del Bahrein alla Convenzione non implica in nessun modo un riconoscimento di Israele o un valido motivo per l'istituzione di una qualsiasi relazione con Israele.

Bangladesh

Per quanto concerne l'articolo IX della Convenzione, il Governo del Bangladesh dichiara che le controversie di cui al presente articolo potranno essere sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia soltanto con il consenso espresso di tutte le Parti alla controversia.

Belarus⁶

La stessa dichiarazione dell'Albania.

Bulgaria⁷

La stessa dichiarazione dell'Albania.

Cina

La ratifica della Convenzione, il 19 luglio 1951, da parte delle autorità locali di Taiwan a nome della Repubblica popolare di Cina è illegale e priva di qualsiasi effetto.

In virtù della dichiarazione della Repubblica popolare di Cina del 6 giugno 1997, la Convenzione si applica alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong a partir dal 1° luglio 1997.

In virtù della dichiarazione della Repubblica popolare di Cina del 17 dicembre 1999, la Convenzione si applica alla Regione amministrativa speciale di Macao a partire dal 20 dicembre 1999.

⁵ In merito il Governo israeliano ha formulato il 25 giugno 1990 la seguente obiezione: il Governo dello Stato d'Israele ritiene che tale dichiarazione, a carattere espressamente politico, contrasta con la finalità e il contenuto della Convenzione e non può in nessun modo pregiudicare gli obblighi che incombono al Governo del Bahrein in virtù del diritto internazionale generale o di convenzioni particolari. Pertanto il Governo dello Stato di Israele adotterà nei confronti del Governo del Bahrein un atteggiamento di totale reciprocità.

⁶ Mediante comunicato rispettivamente dell'8 marzo, 19 e 20 aprile 1989, i Governi dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, della Repubblica socialista sovietica di Bielorussia e della Repubblica socialista sovietica d'Ucraina hanno notificato al Segretario Generale la decisione di ritirare la riserva all'art. IX.

⁷ Il 24 giugno 1992 il Governo bulgaro ha ritirato la riserva all'art. IX formulata al momento dell'adesione alla Convenzione.

La Repubblica popolare di Cina, inclusa la Regione amministrativa speciale di Macao, non si considera vincolata dall'articolo IX della Convenzione.

Filippine

Art. IV

Il Governo delle Filippine non può sanzionare un regime il cui capo di Stato, che non è un governante, si trovasse sottoposto a un trattamento meno favorevole di quello accordato ad altri capi di Stato che siano o meno governanti costituzionalmente responsabili. Di conseguenza, il Governo delle Filippine non ritiene che detto articolo abolisca le immunità in materia di perseguimento penale che la costituzione delle Filippine attribuisce attualmente a taluni funzionari.

Art. VII

Il Governo delle Filippine si impegna a rendere effettivo questo articolo non appena il Congresso delle Filippine avrà adottato la legislazione per definire e punire il delitto di genocidio, dato che tale legislazione non può entrare in vigore retroattivamente ai sensi della Costituzione delle Filippine.

Art. VI et IX

Il Governo delle Filippine ribadisce che nessuna disposizione di questi articoli sarà interpretata come volta a sottrarre alla competenza dei Tribunali delle Filippine gli atti di genocidio commessi sul territorio delle Filippine, ad eccezione unicamente dei casi in cui il Governo delle Filippine darà il proprio assenso affinché la sentenza resa dai tribunali delle Filippine sia esaminata da una delle giurisdizioni internazionali menzionate nei citati articoli. Per quanto concerne più esattamente l'articolo IX della Convenzione, il Governo delle Filippine non ritiene che detto articolo conferisca alla nozione di responsabilità statale un'estensione più ampia di quella attribuita dai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuto.

Finlandia⁸

India

La stessa dichiarazione del Bangladesh.

Jugoslavia

La stessa dichiarazione dello Yemen.

⁸ Il 5 gennaio 1998 il Governo finlandese ha notificato la decisione di ritirare la riserva formulata al momento dell'adesione alla Convenzione.

Malesia⁹*Art. IX*

Nessuna controversia alla quale la Malesia è Parte potrà essere sottoposta alla Corte internazionale di Giustizia in virtù di detto articolo, senza l'accordo esplicito della Malesia, in ogni singolo caso.

Dichiarazione interpretativa:

L'obbligo di accordare l'estradizione in conformità alle leggi nazionali e ai Trattati in vigore di cui all'articolo VII, concerne unicamente gli atti penali ai sensi della legislazione della Parte richiedente e di quella richiesta.

Marocco*Art. VI*

Il Governo di Sua Maestà il Re del Marocco è del parere che soltanto le giurisdizioni o i tribunali marocchini sono competenti nei confronti degli atti di genocidio commessi sul territorio del Regno del Marocco.

La competenza delle giurisdizioni internazionali potrà essere ammessa eccezionalmente nei casi in cui il Governo marocchino abbia dato espressamente il proprio assenso.

Art. IX

La stessa dichiarazione del Bangladesh.

Mongolia¹⁰*Art. XII*

La stessa dichiarazione dell'Albania.

Il Governo della Repubblica popolare di Mongolia ritiene opportuno sottolineare il carattere discriminatorio dell'articolo XI secondo cui un certo numero di Stati sono nell'impossibilità di aderire alla Convenzione, e dichiara che la Convenzione riguarda questioni attinenti agli interessi di tutti gli Stati e deve quindi essere aperta all'adesione di ciascuno di loro.

Myanmar*Art. VI*

Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata come volta a sottrarre alla competenza delle giurisdizioni e Tribunali dell'Unione le cause di genocidio o altri

⁹ In merito, il 14 ottobre 1996 il Governo norvegese ha dichiarato che le riserve all'art. IX sono, a suo avviso, incompatibili con la finalità e il contenuto della Convenzione. Pertanto il Governo del Regno di Norvegia non accetta le riserve formulate dai Governi di Singapore e della Malesia all'art. IX della Convenzione.

¹⁰ Il 19 luglio 1990 il Governo mongolo ha ritirato la riserva all'art. IX formulata al momento dell'adesione.

atti elencati nell'articolo III commessi sul territorio dell'Unione o a conferire tale competenza a giurisdizioni o Tribunali esteri.

Art. VIII

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili all'Unione birmana.

Polonia¹¹

La stessa dichiarazione dell'Albania.

Portogallo

La Repubblica portoghese dichiara che interpreterà l'articolo VII della Convenzione in modo da ricondurre l'obbligo d'estradizione ivi previsto ai casi in cui la costituzione della Repubblica portoghese e la legislazione nazionale non lo vietino.

Repubblica Ceca¹²

Romania¹³

La stessa dichiarazione dell'Albania.

Russia¹⁴

La stessa dichiarazione dell'Albania.

Rwanda

La Repubblica rwandese non si considera vincolata dall'articolo IX della Convenzione.

Singapore¹⁵

Art. IX

Nessuna controversia alla quale la Repubblica di Singapore è Parte potrà essere sottoposta alla Corte internazionale di Giustizia in virtù di detto articolo, senza l'accordo esplicito della Repubblica di Singapore, in ogni singolo caso.

¹¹ Il 16 ottobre 1997 il Governo polacco ha notificato la propria decisione di ritirare la riserva all'art. IX formulata al momento dell'adesione alla Convenzione.

¹² La Cecoslovacchia ha firmato e ratificato il 28 dicembre 1949 e 21 dicembre 1950 la Convenzione con riserve. Mediante comunicato in data 26 aprile 1991, il Governo cecoslovacco ha notificato al Segretario generale la decisione di ritirare la riserva all'art. IX formulata al momento della firma.

¹³ Il 2 aprile 1997 il Governo romeno ha notificato la decisione di ritirare la riserva all'art. IX della Convenzione.

¹⁴ Mediante comunicati, rispettivamente dell'8 marzo, 19 e 20 aprile 1989, i Governi dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, della Repubblica socialista sovietica di Bielorussia e della Repubblica socialista sovietica d'Ucraina hanno notificato al Segretario generale la decisione di ritirare la riserva all'art. IX.

¹⁵ In merito, il 14 ottobre 1996 il Governo norvegese ha dichiarato che a suo parere le riserve formulate all'art. IX sono incompatibili con la finalità e il contenuto della Convenzione. Di conseguenza il Governo del Regno di Norvegia non accetta le riserve formulate all'art. IX dai Governi di Singapore e della Malesia.

Slovacchia¹⁶**Spagna**

Con una riserva all'articolo IX (competenza della Corte internazionale di Giustizia).

Stati Uniti¹⁷

1) Per quanto concerne l'articolo IX della Convenzione, affinché una controversia alla quale gli Stati Uniti d'America sono Parte possa essere sottoposta alla Corte internazionale di Giustizia in virtù di detto articolo, occorre l'accordo espresso degli Stati Uniti, in ogni singolo caso.

2) Nessuna disposizione della Convenzione esige o giustifica l'adozione, ad opera degli Stati Uniti, di misure legislative o altre misure vietate dalla Costituzione degli Stati Uniti, come interpretato dagli Stati Uniti.

Dichiarazioni interpretative:

1) L'espressione «con l'intenzione di distruggere», in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale, di cui all'articolo II, indica l'intenzione di distruggere tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale, con atti specificati nell'articolo II.

2) L'espressione «lesioni all'integrità fisica o mentale», di cui all'articolo II b), indica un deterioramento permanente delle facoltà fisiche e intellettuali mediante droghe, tortura o tecniche analoghe.

3) L'impegno di accordare l'estradizione in conformità alle leggi nazionali e ai trattati in vigore, di cui all'articolo VII, verte unicamente su atti penali ai sensi della legislazione dello Stato richiedente e dello Stato richiesto, e nessuna disposizione dell'articolo VI pregiudica il diritto di ogni Stato di deferire ai propri tribunali un loro cittadino accusato di atti commessi all'esterno dello Stato considerato.

4) Gli atti commessi nel corso di conflitti armati senza l'intenzione espressa enunciata all'articolo II, non sono sufficienti a costituire un delitto di genocidio ai sensi della presente Convenzione.

5) Per quanto concerne il Tribunale penale internazionale menzionato nell'articolo VI della Convenzione, gli Stati Uniti d'America dichiarano di riservarsi il diritto di parteciparvi unicamente in virtù di un trattato concluso espressamente a tal fine, con il parere e il consenso del Senato.

¹⁶ La Cecoslovacchia ha firmato e ratificato la Convenzione il 28 dicembre 1949 e il 21 dicembre 1950 con riserve. Mediante comunicato del 26 aprile 1991 il Governo cecoslovacco ha notificato al Segretario generale la decisione di ritirare la riserva all'art. IX formulata al momento della firma.

¹⁷ In merito, l'11 gennaio 1990 il Governo della Repubblica federale di Germania ha formulato la seguente dichiarazione:
Il Governo della Repubblica federale di Germania ha preso nota delle dichiarazioni formulate sotto «Riserve» dal Governo degli Stati Uniti d'America al momento della ratifica della Convenzione e considera che il § 2 di dette dichiarazioni si riferisce all'articolo V della Convenzione e di conseguenza non pregiudica gli obblighi degli Stati Uniti d'America in quanto Stato Parte alla Convenzione.

Svezia

Il Governo svedese considera la Repubblica di Iugoslavia uno degli Stati successori della Repubblica socialista federale di Iugoslavia e, in quanto tale, uno Stato Parte alla Convenzione a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima per la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia.

Il Governo svedese è del parere che detta riserva, essendo stata formulata troppo tardi, è viziata di nullità in virtù dell'articolo 19 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei Trattati.

Ucraina¹⁸

La stessa dichiarazione dell'Albania.

Ungheria¹⁹

L'Ungheria riserva i propri diritti rispetto alle disposizioni dell'articolo XII le quali non delimitano gli obblighi dei Paesi con colonie nelle questioni di sfruttamento nelle colonie e di atti che possono essere qualificati di genocidio.

Venezuela

Per quanto concerne l'articolo VI, il Governo venezuelano tiene a precisare che un'istanza davanti a un Tribunale penale internazionale, al quale il Venezuela sarebbe Parte, potrà essere presentata soltanto qualora il Venezuela abbia espressamente accettato la competenza di detto Tribunale internazionale.

Riguardo all'articolo VII la vigente legislazione venezuelana non consente l'estradizione di cittadini venezuelani.

Riguardo all'articolo IX il Governo venezuelano formula la seguente riserva: la Corte internazionale di Giustizia potrà essere adita solo qualora il Venezuela avrà riconosciuto la sua competenza in un compromesso preventivo specialmente concluso a tal fine.

Vietnam

1) La Repubblica socialista del Vietnam non si considera vincolata dalle disposizioni dell'articolo IX della Convenzione secondo cui le controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della presente Convenzione, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia. Per quanto concerne la giurisdizione della Corte internazionale di Giustizia sulle controversie contemplate dall'articolo IX della Convenzione, la Repubblica socialista del Vietnam dichiara che è assolutamente necessario l'accordo di tutte le Parti alla controversia, ad eccezione delle

¹⁸ Mediante comunicati, rispettivamente dell'8 marzo, 19 e 20 aprile 1989, i Governi dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, della Repubblica socialista sovietica di Bielorussia e della Repubblica socialista sovietica d'Ucraina hanno notificato al Segretario generale la decisione di ritirare le riserve all'art. IX.

¹⁹ Mediante comunicato dell'8 dicembre 1989 il Governo ungherese ha notificato la decisione di ritirare la riserva all'art. IX formulata al momento dell'adesione.

procedure penali, affinché la Corte internazionale di Giustizia possa essere adita ai fini della sentenza.

Art.XII

2) *La stessa dichiarazione dell'Albania.*

3) Le disposizioni dell'articolo XI sono discriminatorie poiché privano taluni Stati della possibilità di aderire alla Convenzione e dichiara che la Convenzione dovrebbe essere aperta all'adesione di tutti gli Stati.

Yemen²⁰

La Repubblica democratica popolare dello Yemen non si considera vincolata dalle disposizioni dell'articolo IX della Convenzione secondo cui le controversie tra le Parti contraenti relative all'interpretazione, all'applicazione o all'esecuzione della presente Convenzione, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle parti alla controversia. In nessuna circostanza detta Corte sarà competente in materia senza l'accordo espresso di tutte le Parti alla controversia.

Obiezioni

Australia

Il Governo australiano non accetta le riserve formulate nello strumento di adesione della Repubblica popolare di Bulgaria o nello strumento di ratifica della Repubblica delle Filippine, dei Governi di Polonia e di Romania.

Il Governo australiano non accetta le riserve formulate dalla Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, dalla Repubblica socialista sovietica d'Ucraina, dalla Cecoslovacchia e dall'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.

Belgio

Il Governo belga non accetta le riserve formulate dalla Bulgaria, dalla Polonia, dalla Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, dalla Repubblica socialista sovietica d'Ucraina, dalla Romania, dalla Cecoslovacchia e dall'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.

Brasile²¹

Il Governo brasiliano solleva obiezioni alle riserve formulate dalla Bulgaria, dalle Filippine, dalla Polonia, dalla Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, dalla Repubblica socialista sovietica d'Ucraina, dalla Romania, dalla Cecoslovacchia e dall'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche. Il Governo brasiliano è del parere che dette riserve sono incompatibili con la finalità e il contenuto della Convenzione.

²⁰ La Repubblica araba dello Yemen ha aderito alla Convenzione il 6 aprile 1989.

²¹ Per parere consultivo della Corte internazionale di Giustizia del 28 maggio 1951.

Il Governo brasiliano ha adottato tale atteggiamento in base al parere consultivo della Corte internazionale di Giustizia del 28 maggio 1951 e alla risoluzione concernente le riserve alle convenzioni multilaterali adottate il 12 gennaio 1952 dall'Assemblea generale nella sua sesta sessione.

Il Governo brasiliano si riserva il diritto di trarre dalla sua obiezione formale alle riserve menzionate tutte le conseguenze giuridiche che riterrà utili.

Cina

1) Il Governo cinese solleva obiezioni a tutte le riserve identiche formulate al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla Convenzione, dalla Bulgaria, Ungheria, Polonia, dalla Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, dalla Repubblica socialista sovietica d'Ucraina, dalla Romania, dalla Cecoslovacchia e dall'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche. Il Governo cinese è del parere che le riserve menzionate sono incompatibili con la finalità e il contenuto della Convenzione; di conseguenza, in virtù del parere consultivo della Corte internazionale di Giustizia del 28 maggio 1951, non considera Parte alla Convenzione gli Stati menzionati.

2) Analoga dichiarazione, *mutatis mutandis*, nei confronti delle riserve formulate dall'Albania.

3) Analoga dichiarazione, *mutatis mutandis*, nei confronti delle riserve formulate da Myanmar.

Cipro

Il Governo della Repubblica di Cipro ha preso nota delle riserve formulate da taluni Stati al momento di aderire alla Convenzione e dichiara che gli Stati che auspicano divenire Parte alla Convenzione non hanno il diritto di formulare simili riserve.

Pertanto il Governo della Repubblica di Cipro non accetta nessuna riserva agli articoli della Convenzione, da qualunque Stato emanino.

Croazia

Il Governo della Repubblica di Croazia solleva un'obiezione contro lo strumento di adesione alla Convenzione depositato dalla Repubblica federale di Jugoslavia dato che quest'ultima è già vincolata dalla Convenzione da quando è divenuta uno dei cinque Stati successori paritari dell'ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

Tale evento è stato confermato dalla Repubblica federale di Jugoslavia nella sua dichiarazione del 27 aprile 1992. Nonostante il calcolo politico che sottende detta dichiarazione, la Repubblica federale di Jugoslavia ha fatto sapere che «rispetterà rigorosamente tutti gli impegni assunti a livello internazionale».

In merito, la Repubblica di Croazia sottolinea in particolare la sentenza della Corte internazionale di Giustizia, enunciata nella sua decisione dell'11 luglio 1996, secondo cui la Repubblica federale di Jugoslavia era già vincolata dalle disposizioni della Convenzione sul delitto di genocidio alla data del deposito della richiesta presentata dalla Bosnia Erzegovina il 20 marzo 1993.

La Croazia solleva inoltre un'obiezione alla riserva formulata dalla Repubblica federale di Jugoslavia all'articolo IX della Convenzione poiché incompatibile con la finalità e il contenuto della Convenzione. Il Governo della Repubblica di Croazia è del parere che la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio e in particolare l'articolo IX, sono pienamente in vigore ed esecutorie tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica federale di Jugoslavia. Il Governo della Repubblica di Croazia ritiene che né il procedimento specioso attraverso il quale la Repubblica federale di Jugoslavia intende divenire Parte alla Convenzione sul genocidio in modo non retroattivo né la sua speciosa riserva, non hanno alcun effetto giuridico sulla competenza della Corte internazionale di giustizia nella procedura in corso avviata dalla Repubblica di Croazia contro la Repubblica federale di Jugoslavia in applicazione della Convenzione sul genocidio.

Cuba²²

Danimarca

Riguardo alla seconda riserva formulata dagli Stati Uniti d'America:

Secondo il Governo danese tale riserva è subordinata al principio generale di interpretazione dei Trattati secondo cui una Parte non può invocare le disposizioni del proprio diritto interno per giustificare la non applicazione di un trattato.

Ecuador

Le riserve agli articoli IX e XII della Convenzione formulate dai Governi della Bulgaria, dalla Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, dalla Repubblica socialista sovietica d'Ucraina, dalla Cecoslovacchia e dall'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche non sono approvate dal Governo ecuadoriano; di conseguenza non si applicano all'Ecuador che ha accettato senza alcuna modifica il testo integrale della Convenzione.

Analoga dichiarazione, *mutatis mutandis*, nei confronti delle riserve formulate dai Governi polacco e romeno.

Estonia

Riguardo alla seconda riserva formulata dagli Stati Uniti d'America:

Il Governo estone solleva un'obiezione a detta riserva dato che crea incertezza in merito all'estensione degli obblighi che il Governo degli Stati Uniti è disposto ad assumere riguardo alla Convenzione. Secondo l'articolo 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, una Parte contraente non può invocare le disposizioni del proprio diritto interno per giustificare la non applicazione di un trattato.

²² Mediante notifica del 29 gennaio 1982, il Governo cubano ha ritirato la dichiarazione rilasciata al momento della ratifica della Convenzione nei confronti delle riserve formulate agli art. IX e XII da Bulgaria, Polonia, Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, Repubblica socialista sovietica d'Ucraina, Romania, Cecoslovacchia e dall'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.

Finlandia

Riguardo alla seconda riserva formulata dagli Stati Uniti d'America: analoga obiezione, *mutatis mutandis*, a quella fatta dalla Danimarca.

Grecia

Dichiariamo, inoltre, di non avere accettato e di non accettare alcuna riserva già formulata o che potrebbe essere formulata dai paesi firmatari di questo strumento o da quelli che hanno aderito o che intendono aderirvi.

Il Governo della Repubblica Ellenica non può accettare la prima riserva formulata dagli Stati Uniti d'America al momento dell'adesione alla Convenzione ritenendo tale riserva incompatibile con la Convenzione.

Riguardo alla seconda riserva formulata dagli Stati Uniti d'America: analoga obiezione, *mutatis mutandis*, a quella fatta dalla Danimarca.

Irlanda

Il Governo irlandese non è in grado di aderire alla seconda riserva formulata dagli Stati Uniti d'America al momento della ratifica della Convenzione poiché, secondo una norma di diritto internazionale generalmente acquisita, una Parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per passare oltre le disposizioni dell'accordo in questione.

Italia

Formula un'obiezione alla seconda riserva degli Stati Uniti d'America poiché crea incertezza riguardo all'estensione degli obblighi che il Governo degli Stati Uniti d'America è disposto ad assumere nei confronti della Convenzione.

Messico

Il Governo messicano è del parere che la riserva formulata dal Governo degli Stati Uniti d'America all'articolo IX della Convenzione è nulla e non avvenuta essendo incompatibile con la finalità e il contenuto della Convenzione come anche con il principio dell'interpretazione dei Trattati, secondo cui uno Stato non può invocare le disposizioni del proprio diritto interno per giustificare la non applicazione di un trattato.

La riserva in questione, qualora applicata, potrebbe creare incertezze in merito all'estensione degli impegni assunti dal Governo degli Stati Uniti nei confronti della Convenzione.

L'obiezione del Messico alla riserva in questione non ostacola l'entrata in vigore della Convenzione del 1948 tra il Governo del Messico e il Governo degli Stati Uniti d'America.

Norvegia

Il Governo norvegese non accetta le riserve formulate dal Governo della Repubblica delle Filippine al momento dell'adesione alla Convenzione.

Riguardo alla seconda riserva formulata dagli Stati Uniti d'America: analoga obiezione, *mutatis mutandis*, a quella sollevata dalla Danimarca.

Paesi Bassi

Il Governo dei Paesi Bassi considera le riserve all'articolo IX della Convenzione formulate dall'Albania, dall'Algeria, dalla Bulgaria, dall'Ungheria, dall'India, dalla Malesia, dal Marocco, dalla Polonia, dalla Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, dalla Repubblica socialista sovietica d'Ucraina, dalla Romania, da Singapore, dalla Cecoslovacchia e dall'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, incompatibili con la finalità e il contenuto della Convenzione. Di conseguenza, il Governo del Regno dei Paesi Bassi non considera Parte alla Convenzione tutti gli Stati che hanno formulato simili riserve.

Per quanto concerne la prima riserva formulata dagli Stati Uniti d'America, il Governo dei Paesi Bassi richiama la dichiarazione presentata il 20 giugno 1966 in occasione dell'adesione del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione. Pertanto il Governo del Regno dei Paesi Bassi non considera gli Stati Uniti Parte alla Convenzione. Non considera neppure Parte alla Convenzione gli Stati che hanno formulato riserve analoghe vale a dire, oltre a quelli già menzionati, la Spagna, le Filippine, il Rwanda, la Repubblica democratica tedesca, la Repubblica popolare di Cina, la Repubblica popolare di Mongolia, il Venezuela, il Vietnam e lo Yemen democratico. Inoltre, il Governo del Regno dei Paesi Bassi considera Parte alla Convenzione gli Stati che hanno ritirato a suo tempo le loro riserve, vale a dire l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, la Repubblica socialista sovietica di Bielorussia e la Repubblica socialista d'Ucraina.

Dato che la Convenzione entrerà in vigore tra il Regno dei Paesi Bassi e gli Stati Uniti d'America non appena questi ultimi ritireranno le loro riserve all'articolo IX, il Governo del Regno dei Paesi Bassi ritiene opportuno definire come segue il proprio atteggiamento riguardo alla seconda riserva formulata dagli Stati Uniti d'America: il Governo del Regno dei Paesi Bassi solleva un'obiezione a detta riserva poiché crea incertezza in merito all'estensione degli obblighi che il Governo degli Stati Uniti è disposto ad assumere nei confronti della Convenzione. Inoltre, se gli Stati Uniti d'America non dovessero ottemperare agli obblighi derivanti dalla Convenzione invocando un divieto contemplato dalla propria costituzione, agirebbero contrariamente alla norma generalmente stabilita dal diritto internazionale come enunciato all'articolo 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati (Vienna 23 maggio 1969).

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi considera effettivamente Parte alla Convenzione gli Stati che hanno ritirato le loro riserve all'articolo IX della Convenzione, vale a dire l'Ungheria, la Bulgaria e la Mongolia.

Regno Unito

Il Governo del Regno Unito non accetta le riserve agli articoli IV, VII, VIII, IX o XII della Convenzione formulate da Albania, Algeria, Argentina, Birmania, Bulgaria, Cina, Spagna, Ungheria, India, Marocco, Mongolia, Filippine, Polonia, Repubblica socialista sovietica di Bielorussia, Repubblica socialista sovietica d'Ucraina,

Repubblica democratica tedesca, Romania, Rwanda, Cecoslovacchia, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Venezuela o Vietnam.

Per quanto concerne le riserve all'articolo IX formulate dalla Repubblica democratica dello Yemen, dalla Malesia, da Singapore e dagli Stati Uniti d'America, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ha sempre dichiarato di non potere accettare le riserve all'articolo IX di detta Convenzione; a suo avviso gli Stati che auspicano divenire Parte alla Convenzione non hanno il diritto di formulare simili riserve.

Il Governo del Regno Unito solleva un'obiezione alla seconda riserva degli Stati Uniti d'America poiché crea incertezza riguardo all'estensione degli obblighi che il Governo degli Stati Uniti d'America è disposto ad assumere nei confronti della Convenzione.

Spagna

Riguardo alla seconda riserva formulata dagli Stati Uniti d'America:

La Spagna interpreta la riserva formulata dagli Stati Uniti d'America nel senso che le misure legislative o altre misure adottate dagli Stati Uniti d'America continueranno ad essere conformi alle disposizioni della Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio.

Sri Lanka

Il Governo di Ceylan non accetta le riserve formulate dalla Romania.

Svezia

Riguardo alla seconda riserva formulata dagli Stati Uniti d'America, il Governo svedese è del parere che uno Stato Parte alla Convenzione non può invocare le disposizioni della propria legislazione nazionale inclusa la propria costituzione per giustificare la non applicazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, pertanto solleva un'obiezione a detta riserva.

Tale obiezione non costituisce un ostacolo all'entrata in vigore della Convenzione tra la Svezia e gli Stati Uniti d'America.

Il Governo svedese considera la Repubblica di Jugoslavia uno degli Stati successori della Repubblica socialista federale di Jugoslavia e, in quanto tale, uno Stato Parte alla Convenzione a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima per la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. Il Governo svedese è del parere che detta riserva, essendo stata formulata troppo tardi, è viziata di nullità in virtù dell'articolo 19 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei Trattati.

